REGOLAMENTO IN MATERIA

DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI SENSI

DELL'ART. 53 DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II.

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI 3
Articolo 1 - Ambito di applicazione 4
Articolo 2 - Attività e incarichi incompatibili 4
Articolo 3 - Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale 5
Articolo 4 - Incarichi soggetti a comunicazione preventiva 6
Articolo 5 - Incarichi soggetti ad autorizzazione preventiva 7
Articolo 6 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione 8
Articolo 7 - Conflitto di interessi 9
Articolo 8 - Criteri di valutazione delle richieste 11
Articolo 9 - Consulenze e perizie richieste da organi giurisdizionali o connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale 11
Articolo 10 - Adempimenti gestionali dell'Anagrafe delle prestazioni 12
Articolo 11 Disposizioni transitorie 12
Articolo 12 Entrata in vigore 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR n. 3/1957 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” ed in particolare artt. 60 e sgg. (Casi di incompatibilità);
- D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) e art. 54 (Codice di comportamento);
- L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- D. Lgs n. 36/2021 recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” ed in particolare art. 25 (Lavoratore sportivo) e art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari);
- Documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/1997 (Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità).

  Il Regolamento tiene conto altresì delle seguenti leggi, regolamenti, determinazioni:
- DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AgID;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
- Vigenti disposizioni del CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021, in particolare Titolo VI (Responsabilità disciplinare);
- Vigenti disposizioni del CCNL dell’Area Funzioni Centrali 2016-2018, in particolare il TITOLO III, Capo III (Responsabilità disciplinare).

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina gli incarichi extra-istituzionali di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, svolti dai dipendenti AgID al di fuori dell'orario di lavoro e non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.

Il presente Regolamento si applica a tutti i dipendenti del comparto e della dirigenza, in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché al personale in comando. Rientrano nel novero degli incarichi che necessitano di comunicazione/autorizzazione preventiva le prestazioni svolte saltuariamente ed occasionalmente dal personale, al di fuori delle mansioni assegnate, fermo restando che tali prestazioni devono comportare un limitato impegno temporale.

Sono pertanto autorizzabili le attività saltuarie, sporadiche e occasionali, che comportano una marginale e saltuaria occupazione di ore extra ufficio, che non siano prevalenti rispetto ai compiti istituzionali al fine anche della salvaguardia dell'integrità psico-fisica del dipendente.

Il presente Regolamento NON si applica nei seguenti casi:

- dipendenti collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi, per avviare attività professionali ed imprenditoriali, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 183 del 4 novembre 2010;
- deroghe espressamente previste dalla Legge.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 2 - Attività e incarichi incompatibili

Sono incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente presso l'AgID, a tempo determinato o indeterminato, le seguenti attività:

a. ogni rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un'altra Pubblica Amministrazione o soggetti privati;

b. gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R n. 3/1957, sicché il dipendente pubblico non potrà *"esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impegni alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro".* L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986);

c. gli incarichi che rientrino nelle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

d. l'attività svolta in qualità di socio in società di persone in nome collettivo (Snc) o in qualità di socio di una Sas, se socio accomandatario;

e. l'attività svolta in qualità di Amministratore e/o in forza di deleghe e/o di incarico con poteri di gestione in società di capitali (s.r.l., s.p.a.);

f. l'incarico di rappresentante legale o componente degli organi di amministrazione di persone giuridiche di diritto privato con fini di lucro, salva l'ipotesi che esse siano partecipate da AgID e/o da enti pubblici;

g. l'incarico di rappresentante legale, amministratore, componente degli organi di amministrazione e di controllo o socio di persone giuridiche di diritto privato con fini di lucro che intrattengano rapporti contrattuali e/o concessori con AgID o che abbiano un interesse in procedimenti di scelta del contraente indette dalla stessa;

h. le attività professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di part-time per l'esercizio della libera professione;

i. gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'anno solare configurano invece un impegno continuativo con caratteristiche di abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti;

j. tutti gli incarichi per i quali, comunque, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non sia stata rilasciata, salve le deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. 2012 per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001);

k. l'apertura di P.IVA, ferme le ipotesi di compatibilità normativamente previste;

l. l'attività sportiva dilettantistica resa a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, qualora siano previsti premi e compensi di importo superiore ad euro 15.000,00.

Tali divieti valgono per tutta la durata del rapporto di lavoro pubblico, anche durante i periodi di aspettativa concessi al dipendente, con esclusione dell'aspettativa di cui all'art. 18 della L. 183/2010 e fatti salvi gli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento di una delle attività incompatibili costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o causa di decadenza dall'impiego all'esito del procedimento di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 3/1957 per le ipotesi ivi previste.

Articolo 3 - Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale

Il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, fatte salve le preclusioni previste dalla normativa vigente, può svolgere le attività di cui al precedente articolo 2 purché non in conflitto di interesse con l'Amministrazione, accertato sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 7 e secondo quanto stabilito in materia di contratto di lavoro a tempo parziale, cui si fa espresso rinvio, e previo espresso assenso dell'Amministrazione.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento

successivo, comunque coincidente con l'assunzione dell'incarico.

Articolo 4 - Incarichi soggetti a comunicazione preventiva

Sono soggetti all'obbligo della comunicazione preventiva i seguenti incarichi retribuiti, o per i quali è corrisposto anche solo il rimborso delle spese, o resi a titolo gratuito, fermo restando che essi devono in ogni caso essere svolti al di fuori dell'orario di servizio e del debito orario, e senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata a favore di AgID:

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) partecipazione a convegni e seminari, organizzati da PP.AA. o da soggetti privati, in qualità di relatore, moderatore, coordinatore, responsabile scientifico ecc. (resta esclusa da tali fattispecie la partecipazione al di fuori dell'orario di servizio, come semplice partecipante/discente/uditore);

d) svolgimento di incarichi presso associazioni di volontariato, altri enti senza scopo di lucro o nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

e) incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9;

f) incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica;

g) incarichi conferiti nel periodo in cui il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

i) comunque, ogni incarico per cui è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.

Ai fini dello svolgimento dei predetti incarichi e/o delle predette attività, il dipendente interessato è tenuto ad informare preventivamente, e comunque almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'incarico, l'Amministrazione, mediante comunicazione formale da inviare, per il tramite del servizio protocollo all'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale, al dirigente dell'Ufficio/Area di appartenenza nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (utilizzando il fac-simile allegato).

Nella comunicazione l'interessato dovrà rendere dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla sussistenza dei requisiti che ne consentono lo svolgimento, nonché dichiarazione in ordine all'insussistenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità e all'assenza di cause, anche potenziali, di conflitto di interesse. Nei casi di sussistenza di conflitto d'interesse o di richiesta non completa, verranno comunicate al dipendente le condizioni ostative all'assunzione dell'incarico. Al fine della valutazione, l'Amministrazione fa uso dei criteri indicati all'art. 8 del presente Regolamento.

Nel caso in cui la pubblicazione a titolo personale e/o la partecipazione ad eventi e corsi di formazione in qualità di moderatore, coordinatore, responsabile scientifico, relatore o docente, ivi comprese le attività di formazione dirette ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, di docenza e di ricerca scientifica, concernessero materie oggetto dell'attività istituzionale dell'Agenzia, i dipendenti sono in ogni caso tenuti ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti AgID e la "Policy di comunicazione esterna di AgID".

In particolare, nei casi di partecipazione a convegni o seminari in qualità di relatore in materie nelle quali Agid svolge peculiari funzioni istituzionali di:

- Regolazione
- Vigilanza
- Accertamento di violazioni
- Emissione/emanazione di pareri

il dipendente dovrà condividere il contenuto dell'intervento con il dirigente del proprio ufficio, il dirigente dell'ufficio competente per l'attività che tratterà, nonché con il servizio comunicazione.

Nel caso in cui l'incarico sia conferito da soggetto pubblico o privato per conto di un soggetto terzo, il dipendente è tenuto a produrre la dichiarazione da parte del conferente l'incarico in cui attesta l'assenza di influenza da parte del soggetto terzo nella scelta del dipendente interessato o degli argomenti trattati da questi.

Nel caso in cui l'istanza sia inoltrata dal soggetto giuridico conferente l'incarico, il dipendente interessato ha l'onere di manifestare la volontà di assumere l'incarico, inoltrando apposita dichiarazione resa ex D.P.R. n. 445/2000 in ordine sia alla manifestazione di interesse che alla sussistenza dei requisiti che ne consentono lo svolgimento.

La comunicazione priva o lacunosa dei richiamati requisiti essenziali è nulla.

Fatta salva ogni ulteriore responsabilità per lo svolgimento dell'incarico, l'omessa comunicazione preventiva è causa di responsabilità disciplinare a carico del Dipendente.

Articolo 5 - Incarichi soggetti ad autorizzazione preventiva

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 4) gli incarichi retribuiti – conferiti da parte di terzi, sia pubblici che privati – svolti anche occasionalmente dal personale di ogni qualifica e profilo al di fuori dell'attività di servizio sono soggetti alla autorizzazione preventiva.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra gli incarichi soggetti ad autorizzazione preventiva:

a) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni o organismi presso altre Pubbliche amministrazioni;
b) attività di consulenza per soggetti pubblici o privati (nei limiti richiamati al precedente art.2);
c) attività sportiva dilettantistica resa a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, qualora siano previsti premi e compensi di importo non superiore ad euro 15.000,00;
d) l'incarico di amministratore di condominio, se svolta nel proprio condominio e per la cura

dei propri interessi (Circolare Funzione Pubblica n. 6/1997);

e) cariche ed incarichi di natura gestionale in associazioni di volontariato, in fondazioni e in società cooperative ad esclusivo scopo mutualistico;
f) cariche in associazioni sportive, ricreative, culturali, socio-assistenziali, associazioni di promozione sociale e no-profit il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
g) incarichi di progettazione conferiti da Amministrazione diversa da AgID;
h) collaudo di opere o componente di commissione di gare d'appalto per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture a favore di soggetti pubblici;
i) assunzione di cariche in società con fini di lucro, tranne nel caso in cui si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente (art. 60 DPR n. 3/1957 e s.m.i.);
j) l'incarico di revisore contabile.

L'Amministrazione valuta l'istanza e, all'esito dell'istruttoria ritenuta necessaria, rilascia autorizzazione o diniego motivato con le modalità indicate nell'articolo seguente.

Articolo 6 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 5, il dipendente interessato è tenuto ad inviare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'incarico, formale richiesta di autorizzazione (utilizzando il fac simile allegato) all'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale. La richiesta dovrà riportare obbligatoriamente il nulla osta del dirigente dell'Ufficio/Area di appartenenza.

Per il personale comandato che presta servizio presso AgID, ovvero per il personale alle dipendenze di AgID che presta servizio presso altre amministrazioni pubbliche, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso l'amministrazione di appartenenza provvede entro 45 giorni. Si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa.

Nei casi di sussistenza di conflitto d'interesse o di richiesta non completa, verranno comunicate al dipendente le condizioni ostative all'assunzione dell'incarico. Al fine della valutazione, l'Amministrazione fa uso dei criteri indicati all'art. 8 del presente Regolamento.

Alla richiesta il dipendente dovrà allegare obbligatoriamente:

- lettera/nota/invito del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico,
- nel caso in cui l'incarico sia conferito da soggetto pubblico o privato per conto di un soggetto terzo, dichiarazione da parte del conferente l'incarico in cui attesta l'assenza di influenza da parte del soggetto terzo nella scelta del dipendente interessato o degli argomenti trattati da questi.

Nel caso in cui l'istanza sia inoltrata dal soggetto giuridico conferente l'incarico, il dipendente interessato ha l'onere di manifestare la volontà di assumere l'incarico, inoltrando apposita dichiarazione resa ex D.P.R. n. 445/2000 in ordine sia alla manifestazione di interesse che alla

sussistenza dei requisiti che ne consentono lo svolgimento.

La richiesta priva dei richiamati requisiti essenziali o incompleta è improcedibile.

È facoltà dell'amministrazione altresì dichiarare improcedibile la richiesta pervenuta fuori dai termini qualora non vi siano i tempi necessari per l'istruttoria.

Non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico.

Sulla base della richiesta, delle relative dichiarazioni e dell'istruttoria del caso l'Ufficio OGP predisporrà l'autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale.

Decorsi 30 giorni (45 giorni per il personale comandato) dalla presentazione dell'istanza:

- per incarichi proposti da soggetti privati, il silenzio equivale a diniego, con conseguente divieto per il dipendente di svolgere l'incarico;
- per incarichi proposti da altre Pubbliche amministrazioni, il silenzio equivale ad assenso.

Il silenzio/assenso ed il silenzio/diniego potranno perfezionarsi solo nel caso in cui l'istanza pervenga ad AgID almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'incarico.

In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'AgID per essere destinato ad incremento del rispettivo fondo di produttività o di fondi equivalenti.

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Restano salve le conseguenze disciplinari e ripristinatorie previste dai contratti collettivi di lavoro e dall'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.

Articolo 7 - Conflitto di interessi

Il dipendente pubblico può svolgere unicamente incarichi che non diano luogo a conflitto d'interesse con l'attività svolta per l'Amministrazione (cfr. art. 6-bis della Legge n. 241/1990). Configura conflitto d'interessi qualsiasi incarico il cui svolgimento possa comportare – sia in termini concreti e attuali, sia in termini potenziali – un'interferenza con il corretto esercizio dell'attività di servizio svolta per l'Amministrazione di appartenenza. Tale valutazione va svolta caso per caso, tenendo presente la compatibilità dell'incarico in relazione al dovere di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.), oltre all'esclusività del servizio per l'Amministrazione (art. 98 Cost.).

In tale quadro, la valutazione in ordine alla sussistenza del conflitto – al di fuori delle ipotesi di preclusione individuate dalla Legge – andrà condotta secondo un criterio sostanziale che tenga conto dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione e della compatibilità con il medesimo dell'incarico ex art. 53.

Sono di seguito esemplificate alcune fattispecie per le quali è opportuno effettuare specifiche ed approfondite analisi in ordine alla sussistenza di un conflitto di interessi:

- gli incarichi resi in favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
- gli incarichi resi in favore di soggetti che svolgono attività sovrapponibili alle funzioni istituzionali svolte da AgID;
- gli incarichi resi in favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo alla individuazione del fornitore;
- gli incarichi resi in favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- gli incarichi resi in favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- gli incarichi resi in favore di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- gli incarichi che, per tipo di attività o per oggetto, possano creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione all'utilizzo o alla diffusione di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di leggi vigenti;
- l'incarico conferito da una persona fisica o giuridica che abbia in essere un contenzioso con l'amministrazione di appartenenza;
- gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- in generale qualsiasi incarico riferibile a materie nelle quali AgID svolge peculiari funzioni istituzionali di:
  - Regolazione
  - Vigilanza
  - Accertamento di violazioni
  - Emissione/emanazione di pareri

La valutazione operata dall'Amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi è svolta tenendo presente la qualifica del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'Amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 (Obbligo di astensione) del DPR n. 62/2013.

Vanno invece valutati con particolare attenzione, secondo i parametri predetti, gli incarichi

conferiti da enti di diritto privato (associazioni, fondazioni o società) che abbiano in essere rapporti con AgID e/o svolgano attività nelle materie oggetto delle funzioni istituzionali di AgID. In tali casi, l'istruttoria dovrà chiarire se non vi siano i presupposti per l'applicazione art. 62 del D.P.R. n. 3/1957 e, in subordine, se l'incarico possa essere autorizzato o meno ai sensi del presente regolamento, avuto riguardo al conflitto d'interessi.

Articolo 8 - Criteri di valutazione delle richieste

Ai sensi del comma 5 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di escludere casi di incompatibilità o di conflitto d'interesse, si individuano i seguenti criteri di valutazione che devono fungere da parametri per l'Amministrazione nella concessione o nel diniego del nulla osta:

- possibilità per il dipendente di arricchimento professionale, utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica, nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.
- impegno richiesto dall'incarico: sono autorizzabili le attività che non comportino un rischio di compromissione dell'assolvimento del debito orario, del corretto adempimento dell'attività di servizio, nonché delle esigenze di recupero psico-fisico del lavoratore, tenuto conto sia della singola attività oggetto dell'incarico, sia delle altre eventualmente già comunicate o autorizzate in precedenza;
- oggetto dell'incarico rispetto all'attività di servizio: l'Amministrazione valuta, caso per caso, con riferimento alla posizione occupata dal dipendente in seno alla stessa, eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano pregiudicare la prestazione lavorativa, l'esercizio imparziale delle funzioni e l'interesse prevalente di AgID;
- corrispettivo previsto per l'incarico, da valutarsi in relazione alla retribuzione percepita dal dipendente ed al complesso degli eventuali incarichi assunti;
- pregiudizio, anche potenziale, per l'Amministrazione di appartenenza (sono autorizzabili le attività che non rechino, per la natura dell'attività, pregiudizio all'Amministrazione, anche in termini di danno all'immagine);
- divieto di concorrenza: non sono autorizzabili gli incarichi inerenti ad attività che possono configurarsi come concorrenziali con l'attività propria dell'Agenzia, compresi quelli da svolgersi presso soggetti accreditati, nonché gli incarichi in favore di soggetti o Enti privati con i quali il dipendente interessato o la struttura operativa intrattiene rapporti di qualsiasi natura a ragione dello svolgimento dell'attività istituzionale;

Articolo 9 - Consulenze e perizie richieste da organi giurisdizionali o connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale

L'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU), conferito da organi giurisdizionali, o di consulente tecnico di parte (CTP), conferito da un soggetto diverso da AgID, rientrano tra le

attività occasionali che necessitano rispettivamente di comunicazione o autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.

In relazione all'incarico di CTP il dipendente interessato dovrà preventivamente comunicare all'Agenzia i seguenti dati:

- Tribunale competente;
- numero di ruolo;
- oggetto;
- compenso e relativa modalità di fatturazione.

L'accettazione dell'incarico quale CTP per un soggetto terzo non deve porsi in conflitto di interessi anche potenziale con l'attività dell'Agenzia ed è soggetta ad autorizzazione ai sensi del precedente articolo 6.

Nel caso in cui l'incarico di CTP sia conferito da AgID, lo stesso si configura come attività istituzionale e pertanto non è soggetto ad autorizzazione.

In relazione all'incarico di CTU il dipendente interessato dovrà comunicare all'Agenzia i dati inerenti il Tribunale competente e il numero di ruolo, e in seguito alla resa del giuramento altresì l'oggetto del giudizio, il compenso e la relativa modalità di fatturazione.

Articolo 10 - Adempimenti gestionali dell'Anagrafe delle prestazioni

L'Anagrafe delle Prestazioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 contiene i dati utili a censire tutti gli incarichi conferiti, anche a titolo gratuito, ai dipendenti della Amministrazione, nonché gli eventuali compensi derivanti dallo svolgimento di tali incarichi. Si precisa che tali dati devono essere obbligatoriamente forniti; gli stessi dipendenti dovranno assicurare che il soggetto conferente esegua gli adempimenti.

L'aggiornamento dell'Anagrafe delle prestazioni sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica è compito dell'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale, che dovrà provvedervi tempestivamente.

Articolo 11 Disposizioni transitorie

Gli incarichi autorizzati fino alla data di adozione della procedura del presente regolamento rimangono efficaci fino alla naturale scadenza indicata nell'autorizzazione stessa, sempre che non comportino conflitti d'interessi con l'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento in materia di incarichi extraistituzionali ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii" approvato con Determinazione AgID n. 339/2023 del 28 dicembre 2023.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.